

Pubblicato il 22/07/2024

N. 01195/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore responsabile di -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall'avvocato Concetta Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito
territoriale di Cosenza, con nota del -OMISSIS-, per cui l'eventuale
fabbisogno di posti di sostegno in deroga sarebbero state prese in
considerazione esclusivamente nuove certificazioni ai sensi dell'art. 3 comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e/o aggravanti di certificazioni già
possedute (passaggio da art. 3 comma 1 ad art.3 comma 3) pervenute dopo la
scadenza del -OMISSIS-;

nonché tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, attraverso i quali l'amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposte dall'Ufficio scolastico regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Francesco Tallaro e udito l'avvocato dello Stato;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS-, genitore responsabile del minore -OMISSIS-, ha agito in giudizio, impugnando d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, per ottenere il sostegno scolastico a favore del figlio minore, portatore di *handicap* non grave.

Deduce la violazione dell'art. 3 l. 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'intero quadro normativo posto a tutela degli studenti **disabili**, nonché la violazione del diritto fondamentale dello studente all'inclusione scolastica. Ha ulteriormente lamentato l'illegittimità e la contraddittorietà della motivazione e l'ingiustizia manifesta della decisione.

2. – Costituitasi per resistere l'amministrazione, con -OMISSIS-, confermato con ordinanza del -OMISSIS-, il Tribunale ha assicurato tutela cautelare, ordinando all'amministrazione di attribuire il necessario sostegno.

3. – Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 10 luglio 2024, in vista della quale la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre l'amministrazione ha documentato di aver provveduto alla nomina dell'insegnante di sostegno.

4. – Va ribadito, in linea con il consolidato orientamento di questo Tribunale (tra tutte, cfr. le sentenze del 17 maggio 2023, n. 752, e del 10 giugno 2024, n. 904) quanto già osservato in sede cautelare.

Invero, non è controversa la situazione di handicap dell'alunno che, sebbene non grave, necessita di sostegno scolastico, sì come richiesto dal competente Dirigente scolastico.

La mancata assegnazione del sostegno non dipende da una specifica analisi della vicenda, attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi (anche di finanza pubblica) in gioco.

Al contrario, la decisione dell'amministrazione è stata motivata dalla necessità di nominare un insegnante di sostegno in deroga soltanto per gli studenti affetti da *handicap* grave.

Tuttavia, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, cui si rinvia per la chiarezza della ricostruzione del quadro normativo), gli Uffici scolastici *«devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle «proposte»* (dei dirigenti scolastici, NDR), *salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi»; e «anche in presenza di disabilità lievi o medie, le proposte del G.L.O.H. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo; proposte che vengono poi recepite dal dirigente scolastico il quale le trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale, NDR) devono avere un seguito».*

Se è vero, quindi, che il tessuto ordinamentale – come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa – appresta una particolare tutela per gli studenti portatori di handicap grave, ciò non si può tradurre nell'automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave.

Al contrario, anche le esigenze educative di costoro debbono trovare adeguata soddisfazione, sia pure nel necessario contemperamento dei diversi interessi in gioco.

5. – Nel caso di specie, gli interessi del minore portatore di handicap risultano chiaramente sacrificati in forza di una ritenuta, automatica prevalenza di ragioni di organizzazione e razionalizzazione della spesa, con conseguente violazione del diritto fondamentale all'istruzione.

L'operato dell'amministrazione è, pertanto illegittimo. Non sussistono margini di discrezionalità in capo all'amministrazione, anche in considerazione delle difese spiegate, incentrate sul mero dato economico.

Occorre dunque confermare l'ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito, e per esso all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di provvedere ad assegnare allo studente minore -OMISSIS- il sostegno scolastico per le ore richieste dal competente dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga.

6. – Le spese di lite possono essere compensate, tenuto anche conto della conformazione dell'amministrazione all'ordine impartito in sede cautelare da questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, e per esso all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di provvedere ad assegnare allo studente minore -OMISSIS- il sostegno scolastico per le ore richieste dal competente dirigente, eventualmente provvedendo anche ad assunzione in deroga.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla

Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Giampaolo De Piazzì, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.